

Determinazione 13 settembre 2022, n. 6/2022

Trattamento dei costi dei misuratori disinstallati per l'effettuazione delle verifiche metrologiche in applicazione delle disposizioni del decreto n. 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, ai sensi della deliberazione 570/2019/R/GAS.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE**

Il giorno 13 settembre 2022

Visti:

- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 con cui è stato approvato il “*Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*” (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS ed il relativo Allegato A recante *Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi* (di seguito: *Direttive smart meter*), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*”, in vigore dall’1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 487/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione DIEU 3/2015).

Considerato che:

- il decreto 93/17 identifica i soggetti abilitati a svolgere le verifiche periodiche, la periodicità delle verifiche per le diverse tipologie di strumenti di misura e gli errori massimi ammessi;

- per i contatori con portata massima fino a 10 m³/h compresi, l'articolo 4, comma 4, del decreto 93/17 stabilisce che i bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas abbiano validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione e che tali contatori restino esclusi dalla verifica periodica;
- tali disposizioni, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto 93/17 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito;
- l'articolo 4, comma 6, del decreto 93/17 prevede che per i contatori del gas diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, qualora muniti dei bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE e già messi in servizio, sono sottoposti alla verifica periodica, con le modalità e periodicità previste dal decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6, del decreto 93/17;
- in relazione alle previsioni contenute nel decreto 93/17, le imprese di distribuzione del gas naturale hanno segnalato, con particolare riferimento ai misuratori di classe superiore a G6, che le verifiche periodiche possono comportare la rimozione del misuratore, con relativa sostituzione con altro misuratore con situazioni di temporanea giacenza in magazzino dei misuratori verificati, in attesa di successive installazioni presso altri punti di riconsegna;
- la rimozione del misuratore per l'effettuazione di verifiche metrologiche, con la conseguente dismissione a fini tariffari, non consente di rimborsare integralmente all'impresa il relativo capitale investito;
- in caso di successiva reinstallazione del misuratore verificato, non risulta applicabile la regola generale per il riconoscimento dei costi di capitale relativa all'installazione di misuratori in applicazione delle Direttive *smart meter* che prevede che gli investimenti siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*.

Considerato che:

- con il DCO 487/2019/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti sui criteri per la valorizzazione dei misuratori rimossi e successivamente reinstallati presso altri punti di prelievo, basati sul presupposto che l'operazione di rimozione/reinstallazione di un misuratore per l'esecuzione di verifiche metrologiche non aumenti né riduca, a parità di condizioni, il valore della RAB;
- in particolare, l'Autorità ha ipotizzato che:
 - le rimozioni dei misuratori per verifiche metrologiche da svolgersi in laboratorio con successivo reimpiego del misuratore in altro luogo, debbano comportare la dichiarazione di una dismissione del valore regolatorio dell'*asset* rimosso;
 - all'atto della nuova installazione il valore di carico del misuratore sia pari al valore regolatorio dell'*asset* rimosso;
 - il costo del misuratore reinstallato, determinato sulla base del punto precedente, sia successivamente ammortizzato in un periodo di 10 anni;
- in risposta al documento per la consultazione 487/2019/R/GAS, è stata segnalata:
 - l'esigenza di adottare soluzioni semplificate;

- l'opportunità di ridurre la vita utile regolatoria del misuratore reinstallato;
- l'esigenza di estendere la regola in questione anche ai misuratori rimossi e reinstallati per cause diverse dalle verifiche metrologiche.
- con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno:
 - confermare il principio che la rimozione e la successiva reinstallazione degli stessi misuratori debbano essere neutrali in termini di impatto sul valore riconosciuto dei cespiti ai fini regolatori;
 - prevedere che il Responsabile della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* definisca, con apposita determinazione, le soluzioni operative che minimizzino gli oneri amministrativi per la gestione delle verifiche e consentano la neutralità in termini di impatto sul valore riconosciuto dei cespiti ai fini regolatori.

Considerato, infine, che:

- in data 20 luglio 2020, nel corso di un apposito incontro, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti tecnici con le associazioni di categoria delle imprese distributrici, illustrando soluzioni operative e chiedendo alle medesime di voler fornire i propri commenti;
- le soluzioni operative individuate prevedono:
 - la comunicazione dei misuratori rimossi per l'effettuazione della verifica periodica (distinti per calibro, località e anno di posa, secondo il criterio della dismissione "ordinaria");
 - la determinazione del valore tariffario residuo, calcolato ai sensi della RTDG, dei misuratori rimossi e conseguente determinazione del valore riconosciuto a fini tariffari per il misuratore in caso di successiva reinstallazione;
 - operativamente, la definizione di una nuova categoria di cespiti, denominata "*Misuratori reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17*";
 - la definizione di un orizzonte temporale di 7 (sette) anni per la restituzione del capitale investito relativo ai misuratori reinstallati a seguito di verifica periodica;
- in merito al valore tariffario residuo del misuratore rimosso, le associazioni hanno fornito soluzioni alternative, basate sull'applicazione di logiche medie;
- in relazione alle modalità di determinazione del valore tariffario residuo, gli investimenti in misuratori sono valutati a consuntivo sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese ad eccezione degli investimenti in misuratori elettronici e dispositivi *add on* entrati in esercizio a partire dall'anno 2012 che vengono valutati sulla base della media tra costi effettivamente sostenuti e costi *standard* come definiti dall'Autorità.

Ritenuto che:

- sia necessario, in esecuzione del mandato previsto al punto 10 della deliberazione 570/2019/R/GAS:
 - definire le modalità di valorizzazione dei misuratori che vengono disinstallati per l'effettuazione delle verifiche metrologiche e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna;

- adottare soluzioni che minimizzino gli oneri amministrativi per la gestione delle verifiche e consentano la neutralità in termini di impatto sul valore riconosciuto dei cespiti ai fini regolatori;
- sia opportuno, ai fini di quanto previsto al precedente alinea:
 - fornire indicazioni di dettaglio in relazione alle modalità di trattamento tariffario dei misuratori tradizionali, elettronici o dispositivi *add on* di classe superiore a G6 rimossi per l'effettuazione di verifiche periodiche di cui al decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna;
 - prevedere che il costo riconosciuto a fini tariffari dei misuratori di cui al punto precedente sia pari al valore residuo a fini tariffari al momento della dismissione, determinato ai sensi della RTDG;
 - operativamente, definire una nuova categoria di cespiti a fini tariffari denominata "*Misuratori e dispositivi add on reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17*" che accolga, in caso di successiva nuova installazione, i costi riconosciuti a fini tariffari dei misuratori elettronici, tradizionali e dispositivi *add on* dismessi per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17;
 - porre la vita utile a fini tariffari del cespite "*Misuratori e dispositivi add on reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17*" pari a 7 (sette) anni;
 - prevedere che, in coerenza con il trattamento riservato alla generalità degli incrementi patrimoniali, in caso di dismissione effettuata anticipatamente rispetto al termine della durata convenzionale di cui al precedente punto, non si dia luogo al riconoscimento degli ammortamenti residui;
 - prevedere che le imprese distributrici che abbiano indicato nelle dichiarazioni tariffarie investimenti relativi a misuratori precedentemente dismessi per l'effettuazione delle verifiche metrologiche di cui al decreto 93/17 e reinstallati nell'anno dati 2020, presentino istanza di rettifica, ai sensi dell'articolo 4 della RTDG, secondo le modalità indicate nella determinazione DIEU 3/2015, ai fini della cancellazione dei medesimi investimenti dalla RAB GAS;
 - nelle more dei necessari adeguamenti tecnici della raccolta RAB GAS, prevedere che la comunicazione degli investimenti relativi alla nuova categoria di cespiti "*Misuratori e dispositivi add on reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17*", per gli anni dati 2020 e 2021, sia effettuata in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022;
 - rendere disponibile a ciascuna impresa, un apposito strumento di calcolo esemplificativo delle modalità operative riportate nella presente determinazione

DETERMINA

1. di individuare, nell'ambito della raccolta dati telematica RAB GAS, una nuova categoria di cespiti a fini tariffari denominata "*Misuratori e dispositivi add on reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17*" che accolga i costi riconosciuti a fini tariffari per i misuratori elettronici, tradizionali e dispositivi *add on* di classe superiore a G6 dismessi per l'effettuazione delle verifiche

metrologiche di cui al decreto 93/17, in caso di successiva nuova installazione in altri punti di riconsegna;

2. di prevedere che la vita utile ai fini tariffari del cespite di cui al precedente punto 1 sia convenzionalmente pari a 7 (sette) anni;
3. di pubblicare nell'*Allegato A* alla presente determinazione, di cui forma parte integrante, le modalità di valorizzazione a fini tariffari dei misuratori disinstallati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna;
4. di rendere disponibile, nell'*Allegato B* alla presente determinazione, uno strumento di calcolo esemplificativo delle modalità di valorizzazione riportate nell'*Allegato A*, riferite all'anno dati 2020 (anno tariffe 2021); con successiva comunicazione saranno resi disponibili analoghi fogli esemplificativi riferiti alle annualità successive;
5. di prevedere che le imprese distributrici che abbiano indicato nelle dichiarazioni tariffarie investimenti relativi a misuratori precedentemente dismessi per l'effettuazione delle verifiche metrologiche di cui al decreto 93/17 e reinstallati nell'anno dati 2020, presentino istanza di rettifica, ai sensi dell'articolo 4 della RTDG e secondo le modalità indicate nella determinazione DIEU 3/2015 ai fini della cancellazione dei medesimi investimenti dalla RAB GAS;
6. nelle more dei necessari adeguamenti tecnici della raccolta RAB GAS, prevedere che la comunicazione degli investimenti relativi alla nuova categoria di cespite "*Misuratori e dispositivi add on reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17*", per gli anni dati 2020 e 2021, sia effettuata in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 settembre 2022

Il Direttore
Andrea Oglietti